

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA  
AREA STUDI E SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLA  
REGIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

**SENTENZA C. COST. N.2 DEL 14 gennaio 2010**

Impatto sulla ripartizione delle competenze  
Stato – Regioni

<b>GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE</b>	<b>Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n.14</b> <i>(Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Art.1, comma 69, lettere b) e c)</b></li><li>• <b>Art.1, commi 79,80,81 e 82</b></li><li>• <b>Art.1, comma 85</b></li><li>• <b>Art.1, comma 73</b></li><li>• <b>Art.1, comma 65</b></li></ul>
<b>MATERIA</b>	<i>Poteri sostitutivi</i>
<b>LIMITI VIOLATI</b>	<b>Statuto Regione Lazio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Artt.14,15,16,17,57,58 e 59</b></li></ul> <b>Costituzione</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Artt 3, 5, 97,114,115,117,118,120</b></li></ul>
<b>RICORRENTE</b>	Stato
<b>RESISTENTE</b>	Regione Lazio

DECISIONE

**Fondata la questione di legittimità dell'art.1, comma 69** riguardo l'istituzione di un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità. I previsti incentivi per la mobilità e per l'esodo si presentano non coerenti con l'obiettivo del rientro della spesa sanitaria ed, adottati senza coordinamento con il Commissario ad acta, possono determinare sovrapposizioni. Ricorrono quindi i vizi di irragionevolezza intrinseca e di violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

**Fondata la questione di legittimità dell'art.1, commi 79,80,81,82** in quanto la disposizione della proroga automatica fino al 30 giugno 2010 dei direttori generali, sanitari e amministrativi si pone in contrasto con la deliberazione governativa di commissariamento e con il potere (ex art. 4, comma 2 del decreto legge n.159 del 2007, convertito dalla legge n.222 del 2007) del Commissario ad acta di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori e di motivatamente disporre la sospensione delle funzioni, facoltà che implica anche quella della loro sostituzione.

**Fondata la questione di legittimità dell'art.1, comma 85** (*non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie....da soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale*) nei limiti in cui non esclude dalla sua operatività le funzioni e le attività del Commissario ad acta nominato dal Governo. In sostanza è stato ritenuto che la scelta (operata nella legge) di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione la modifica delle disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili si risolve in uno svuotamento dei poteri del Commissario ad acta.

**Cessata la materia del contendere relativamente all'art.1, comma 73**, perché l'ivi previsto parere positivo del Presidente della Regione ( per la pubblicazione di bandi ed avvisi e per assunzioni e collaborazioni) è stato successivamente sostituito con il parere del Commissario ad acta dall'art.5 della l.r. 17/2009.

**Non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 65**, in quanto il silenzio **serbato da tale norma sui destinatari** degli interventi prioritari... **rende la stessa priva di contenuto precettivo e**, di riflesso priva della capacità di ledere le prerogative del Commissario ad acta.

IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DEL COMPETENZE NORMATIVE	Viene riaffermato il <b>potere sostitutivo</b> esercitato dallo Stato per <b>esigenze di carattere unitario</b> . Al riguardo viene anche richiamata la <b>Sentenza n.303 del 2003</b> . Impatto sull'art.120 Costituzione, secondo comma.
--	---